



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA SALVO D'ACQUISTO, 69"

Via Salvo D'Acquisto, 69 00049 Velletri (RM)

TEL 06.121123025 Cod. Fis. 87004430580 Cod. Mec. RMIS00100X - PEO: RMIS00100X@istruzione.it PEC: RMIS00100X@pec.istruzione.it

Sede succursale: Via dei Lauri, 1 Tel 06.121125625

Sito web: <http://iisviasdacquisto69.edu.it>

REGOLAMENTO

CONGEDO MESTRUALE PER DISMENORREA

Art. 1 – Premessa e finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio e tutela della salute, istituisce il **congedo per dismenorrea** a favore delle studentesse dell'Istituto di Istruzione Superiore "Via Salvo D'Acquisto, 69" di Velletri.

La dismenorrea – definita come dolore pelvico crampiforme che si presenta in concomitanza con il ciclo mestruale – rappresenta una delle più frequenti cause di assenza scolastica tra le studentesse adolescenti, con un impatto significativo sul rendimento scolastico, sulla continuità didattica e sul benessere psicofisico.

Con l'adozione della presente politica, l'Istituto intende:

- riconoscere la dismenorrea come condizione medica che può ostacolare la regolare frequenza scolastica;
- eliminare la penalizzazione indiretta derivante dal computo di tali assenze nel calcolo del monte ore annuale;
- promuovere una cultura scolastica attenta alle differenze di genere e al benessere delle studentesse;
- contrastare lo stigma sociale legato al ciclo mestruale e favorire un ambiente educativo inclusivo e rispettoso.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Dismenorrea:** condizione clinica caratterizzata da dolore pelvico di intensità tale da impedire o ostacolare significativamente lo svolgimento delle normali attività quotidiane, inclusa la frequenza scolastica. Comprende sia la dismenorrea primaria (funzionale) sia quella secondaria (associata a patologie come l'endometriosi).
- Congedo per dismenorrea:** periodo di assenza dalle lezioni, fino a un massimo di due giorni per ciascun mese scolastico, giustificato con apposita certificazione e non computato ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di frequenza.
- Certificazione medica:** attestazione rilasciata dal medico curante, dal pediatra di libera scelta o da uno specialista ginecologo che documenti la condizione di dismenorrea della studentessa.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono usufruire del congedo per dismenorrea tutte le studentesse regolarmente iscritte e frequentanti l'Istituto, indipendentemente dall'indirizzo di studi e dall'anno di corso, che presentino idonea certificazione medica ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Per le studentesse minorenni, la richiesta di attivazione del congedo deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 4 – Misura e limiti del congedo

Il congedo per dismenorrea prevede:

1. **Un massimo di due (2) giorni di assenza per ciascun mese scolastico**, inteso come mese di calendario in cui si svolgono le attività didattiche.
2. I giorni di congedo **non sono cumulabili**: quelli non fruiti in un mese non possono essere utilizzati nei mesi successivi.
3. I giorni di congedo per dismenorrea **sono esclusi dal computo delle assenze** ai fini della validità dell'anno scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009.
4. La fruizione del congedo non pregiudica in alcun modo la valutazione delle studentesse, fatte salve le eventuali verifiche o prove di valutazione previste nei giorni di assenza, che saranno riprogrammate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe.
5. Il congedo può essere fruito per giornata intera o per uscita anticipata, previa comunicazione alla segreteria didattica.

Art. 5 – Certificazione medica e procedura di attivazione

La procedura di attivazione del congedo prevede i seguenti passaggi:

5.1 Presentazione della certificazione

La studentessa (o il genitore/tutore per le minorenni) presenta alla segreteria didattica dell'Istituto una **certificazione medica** rilasciata dal medico curante, dal pediatra di libera scelta o da uno specialista ginecologo, attestante la condizione di dismenorrea.

La certificazione deve contenere:

- i dati anagrafici della studentessa;
- la diagnosi di dismenorrea (primaria o secondaria);
- l'indicazione che la condizione comporta l'impossibilità o la grave difficoltà di frequentare regolarmente le lezioni durante i giorni acuti della sintomatologia;
- la data di rilascio e la firma del medico certificante.

5.2 Validità della certificazione

La certificazione ha validità per l'intero anno scolastico in corso. Deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico successivo, qualora la studentessa intenda continuare ad avvalersi del congedo.

5.3 Riservatezza

La certificazione medica è trattata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. I dati sanitari sono conservati in fascicolo riservato e sono accessibili esclusivamente al Dirigente Scolastico, al referente per l'inclusione e al personale di segreteria autorizzato al trattamento.

Art. 6 – Modalità di fruizione e giustificazione

6. Nei giorni di congedo, la famiglia comunica l'assenza secondo le normali procedure (registro elettronico o comunicazione alla segreteria), specificando la tipologia “**congedo per dismenorrea**”.
7. La segreteria didattica registra l'assenza con apposito codice, distinto dalle assenze ordinarie, al fine di garantirne l'esclusione dal conteggio del monte ore.
8. Il Coordinatore di Classe è informato dell'attivazione del congedo per la studentessa ai soli fini organizzativi (riprogrammazione verifiche), senza accesso ai dati medici.
9. **Non è richiesta ulteriore certificazione medica per ogni singolo episodio di assenza**, essendo sufficiente la certificazione annuale di cui all'art. 5.

Art. 7 – Monitoraggio e verifica

10. La segreteria didattica ed il coordinatore di classe monitorano fruizioni del congedo, al fine di monitorare il rispetto dei limiti mensili.
11. Il Dirigente Scolastico, qualora emergano anomalie nell'utilizzo del congedo (fruizione sistematicamente superiore ai limiti o in concomitanza con verifiche programmate), può richiedere alla famiglia un aggiornamento della certificazione medica.

Art. 8 – Supporto didattico

Al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio, l'Istituto prevede le seguenti misure di supporto per le studentesse che usufruiscono del congedo:

- **Accesso ai materiali didattici:** i docenti si impegnano a rendere disponibili, attraverso il registro elettronico o le piattaforme digitali in uso, le indicazioni relative alle lezioni svolte nei giorni di assenza.
- **Riprogrammazione delle verifiche:** le prove di valutazione (scritte, orali, pratiche) eventualmente previste nei giorni di congedo sono riprogrammate dal docente interessato in accordo con la studentessa, entro un termine ragionevole.

Art. 9 – Quadro normativo di riferimento

Il presente regolamento si fonda sui seguenti riferimenti normativi:

- **Costituzione della Repubblica Italiana**, artt. 3 (uguaglianza sostanziale), 32 (diritto alla salute), 34 (diritto allo studio);
- **D.P.R. 275/1999** – Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- **D.P.R. 122/2009**, art. 14, comma 7 – Deroghe al limite di frequenza per assenze documentate e continuative;
- **D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Protezione dei dati personali e trattamento dei dati sanitari;
- **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (New York, 1989), artt. 28 e 29 – Diritto all'istruzione e sviluppo della personalità.

Art. 10 – Disposizioni finali

12. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Collegio dei Docenti e successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
13. Il regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e comunicato alle famiglie attraverso i canali istituzionali.

14. Eventuali modifiche al presente regolamento sono adottate con le medesime modalità previste per la sua approvazione.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritto allo studio, tutela della salute e protezione dei dati personali.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Serena Incani

La Presidente del Consiglio di Istituto

Avv. Barbara Calabrese

Approvato dal Collegio dei Docenti in data: 9/03/2026

Ratificato dal Consiglio di Istituto in data: 25/03/2026

